



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo

COMUNICAZIONE
(articolo 9 linee guida allegate al dm 18 novembre 2019)

OGGETTO: Ampliamento posti per progetti SAI categoria “Ordinari”

Si comunica che per gli enti locali titolari di progetti SAI cat. “Ordinari” finanziati col Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, è possibile presentare richiesta di ampliamento della capacità ricettiva da destinare a nuclei familiari e/o monoparentali, con le modalità di cui all’art. 9 co. 3 e 4 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019.

E’ previsto, infatti, un ampliamento fino a un massimo di 3.211 posti in base alle risorse stanziare correlate a quanto disposto dall’articolo 20 del dl 27 dicembre 2024, n. 202, che dispone la proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore dei cittadini ucraini titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea, nonché dalla OCDPC n. 1123 del 29 dicembre 2024 - *Disposizioni urgenti di protezione civile per regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.* Tuttavia, il numero effettivo dei nuovi posti oggetto di finanziamento sarà calcolato in base alle risultanze della ricognizione dei nuclei familiari che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica, come da articolo 1 della citata Ordinanza.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine del **10 marzo ore 18.00**, utilizzando il modello B) rinvenibile in formato word nella piattaforma FNAsilo <https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/> da inoltrare alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, tramite invio di PEC all’indirizzo ampliamentosai@pecdlci.interno.it avente ad oggetto: **Ampliamento posti Ordinari SAI, avendo cura di allegare la documentazione utile a dimostrare le collaborazioni tra enti locali, nuove e/o preesistenti.**

Le domande di ampliamento della capacità di accoglienza sono esaminate dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 3 del citato D.M. secondo l’ordine cronologico di presentazione.

La Commissione di valutazione terrà conto in via prioritaria della possibilità di assicurare la continuità territoriale dei percorsi di integrazione dei soggetti già beneficiari delle forme di accoglienza diffusa di cui sopra, nonché delle esigenze di accoglienza risultanti dei nuclei familiari bisognosi di assistenza emergenti dalla sopra illustrata ricognizione prevista dall’OCDPC.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo

In applicazione del suddetto principio di continuità territoriale, nonché alla luce delle deroghe previste, la Commissione di valutazione si riserva di prendere in esame altresì posti in accoglienza presso famiglie, laddove tali soluzioni siano già in essere nell'ambito dei progetti di accoglienza diffusa attivati in attuazione dell'art. 31, comma 1, lettera a), D.L. n 21 del 2022

Salvo il caso in cui i beneficiari siano accolti in famiglia presso privati, le strutture utilizzate per l'accoglienza devono rispettare i requisiti previsti dal Capo IV delle linee guida allegate al DM 18.11.2019, con riferimento a quanto previsto dall'art. 19, ferma restando la prevista facoltà di deroga alla disposizione di cui al comma 1, lett. k). Nel caso di domande plurime presentate dallo stesso ente locale, la citata Commissione valuterà la prima istanza ricevuta in ordine cronologico.

Si applicano, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, al fine di assicurare un fluido trasferimento e di una efficace presa in carico dei beneficiari dall'accoglienza diffusa della Protezione civile di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del D.L 21 marzo 2022, n. 21, al SAI, nonché per agevolare le collaborazioni tra i diversi enti locali, anche non già associati o consorziati o aderenti.

Questo Ministero si riserva, anche sulla base delle domande pervenute, di stabilire tetti massimi in proporzione alla popolazione residente, in deroga all'art. 11, comma 2 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019.

Il finanziamento dei posti è attualmente previsto fino al 31 dicembre 2025, fatte salve diverse eventuali successive disposizioni, e verrà calcolato in rapporto al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero di posti da ampliare, anche in famiglia presso privati, sulla base dei contributi già riconosciuti (art. 12, comma 4 DM 18.11.2019).

In caso di posti eventualmente attivati presso famiglie, l'Ente locale titolare di progetto avrà la facoltà di sostituire successivamente i posti di accoglienza in famiglia con posti presso strutture, in corso di finanziamento, secondo quanto previsto dall'art. 21 delle citate linee guida.

Roma, 24 gennaio 2025

IL DIRETTORE CENTRALE
Zito